



# Ministero della Giustizia

## Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Tronto n. 2 – 00198 Roma – Tel. 06 -85271 (246; 247)

Pec : [composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziaccert.it](mailto:composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziaccert.it)

Ufficio II – *Reparto mediazione /composizione crisi*



m\_dg.DAG.07/09/2017.0166163.U

“Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Perugia”,  
pec: [ord.perugia@cert.lagalmail.it](mailto:ord.perugia@cert.lagalmail.it)

**OGGETTO : trasmissione PDG di modifica dell’iscrizione di “Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Perugia”, nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM 202/2014 al numero progressivo 61**

Si trasmette il **PDG di modifica dell’iscrizione di “Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Perugia”, nella SEZIONE A** del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM 202/2014 **al numero progressivo 61.**

Roma

6/9/2017

p. . Il Magistrato Delegato  
Adele Verde



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

Visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla GU n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento";

Premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore Generale della Giustizia Civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

Considerato che il Responsabile del Registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.I. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

Vista la delega conferita dal Direttore Generale alla dott.ssa Adele Verde;

Visto l'art. 4, comma 1 del D.I. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

Visto l'art. 4, comma 2 del D.I. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

Visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore Generale (PDG) in data 15/7/2015, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

visto il PDG 20/07/2017, d'iscrizione dell'Organismo denominato "**Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Perugia**", con sede legale in Perugia, cap. 06121, Piazza Matteotti, C.F. 80008650543, sito web [www.ordineavvocati.perugia.it](http://www.ordineavvocati.perugia.it), pec [ord.perugia@cert.legalmail.it](mailto:ord.perugia@cert.legalmail.it) nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014 al numero progressivo **61**;

vista l'istanza DEL 28/07/2017 (pervenuta a mezzo PEC in pari data) con la quale l'avv. Francesco VANTAGGIATO nato a Firenze il 17/02/1967, in qualità di Referente di "**Organismo di composizione**

della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, ha chiesto l'iscrizione di ulteriori n. 06 unità nell'elenco dei gestori;

1	AVV.	FARINAZZO	ERMES	MARATEA (PZ)	21/08/1974
6	AVV.	GAGLIARDONI	MANILA	ASSISI (PG)	01/08/1976
3	AVV.	MARRAZZO	LUISA	MESORACA (KR)	12/10/1977
2	AVV.	ORLANDO	CARLO	CAMPI SALENTINA (LE)	14/09/1967
4	AVV.	TOMASSI	MARIA CRISTINA	MARSCIANO (PG)	19/12/1967
5	AVV.	VALENTINI	CRISTINA	PERUGIA	25/03/1964

Verificato il possesso, da **“Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Perugia”**, dei seguenti requisiti:

-individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 4, lett b), del DM 202/2014 nella persona di

Avv.	<b>VANTAGGIATO</b>	<b>FRANCESCO</b>	FIRENZE	17/02/1967
------	--------------------	------------------	---------	------------

-possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell'art 4 comma 3 lett . c) del D.M. 202/2014;

-regolamento di autodisciplina dell'organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all'art 10 comma 5 del D.M. 202/2014, ai sensi dell'art 4, comma 3 ,lett . e) del D.M. 202/2014;

- sede legale sita in: Perugia, cap 06121, Piazza Matteotti , pec [ord.perugia@cert.legalmail.it](mailto:ord.perugia@cert.legalmail.it) ;

- sede dell'organismo sita in: Perugia, cap 06121, Piazza Matteotti , pec [ord.perugia@cert.legalmail.it](mailto:ord.perugia@cert.legalmail.it), Tel. 075/5724254 Fax 075/5730788

Verificato, inoltre, l'elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all'art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del D.M. 202/2014, nelle persone di:

1.	Avv.	BIANCALANA	MICHELA	PERUGIA	17/10/1974
2.	Avv	BONATTI	FABRIZIO	BOLOGNA	08/02/1958
3.	Avv	CATTERINI	FABIO	TODI (PG)	20/06/1970
4.	Avv.	IANTAFFI	PIERLUIGI	TERNI	29/06/1956
5.	Avv.	MORICONI	CARLO	PERUGIA	18/11/1957
6.	Avv.	SARDEGNA	FRANCESCO	PERUGIA	02/06/1956
7.	AVV.	FARINAZZO	ERMES	MARATEA (PZ)	21/08/1974
8.	AVV.	GAGLIARDONI	MANILA	ASSISI (PG)	01/08/1976
9.	AVV.	MARRAZZO	LUISA	MESORACA (KR)	12/10/1977
10.	AVV.	ORLANDO	CARLO	CAMPI SALENTINA (LE)	14/09/1967
11.	AVV.	TOMASSI	MARIA CRISTINA	MARSCIANO (PG)	19/12/1967

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 202/2014;

## DISPONE

La modifica del PDG DEL 20/07/2017 d'iscrizione "**Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Perugia**", con sede legale in Perugia, cap. 06121, Piazza Matteotti , C.F. 80008650543, sito web [www.ordineavvocati.perugia.it](http://www.ordineavvocati.perugia.it), pec [ord.perugia@cert.legalmail.it](mailto:ord.perugia@cert.legalmail.it) nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014 al numero progressivo **61**, limitatamente all'elenco dei gestori.

La modifica decorre dalla data del presente provvedimento.

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del DM 202/2014.

Roma, li

6/9/2017

Il Magistrato Delegato

Adele Verde  
*Adele Verde*